

(N. 2047)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, BALDI, VENTURI, FONTANA,  
ANGELONI e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1986

Proroga del termine di cui all'articolo 15 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti », prevede, al secondo comma, il termine di ventiquattro mesi a partire dal 19 ottobre 1984 per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi di fertilizzanti chimici. Tale termine è già scaduto senza che sia stato possibile realizzare ciò, in quanto le imprese e gli operatori si sono trovati e tuttora sono in una serie di difficoltà derivanti dal fatto che negli ultimi due anni le giacenze di concimi presso le fabbriche, depositi e rivenditori autorizzati si sono notevolmente accumulate per varie cause non previste al momento dell'emanazione della legge anzidetta e che possono così sintetizzarsi:

a) presenza di confezioni con etichettatura non perfettamente corrispondente alla normativa prevista dalla legge;

b) notevole incremento delle importazioni dall'estero, verificatesi nell'anno in cor-

so, conseguente al blocco delle vendite primaverili per il disastro di Chernobyl seguito da un andamento climatico estivo-autunnale non favorevole al consumo dei concimi minerali, in specie di urea e fosfati di ammonio;

c) prezzi in continua fase calante, specialmente per le vicissitudini del dollaro USA, sia per i prodotti d'importazione che per quelli nazionali (vedi in ordine di tempo gli ultimi provvedimenti del CIP: n. 25/86 del 10 aprile scorso e n. 48/86 del 1° ottobre scorso);

d) andamenti stagionali climatici non favorevoli (scarsità di piogge);

e) i fattori di cui ai punti b) e c) hanno indotto gli agricoltori ad una politica di continuo rinvio nell'acquisto dei concimi nei tempi consueti.

Col presente disegno di legge si propone la proroga di circa sei mesi del termine indicato nel secondo comma dell'articolo 15 ci-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tato, al fine di evitare gravi ripercussioni sul mercato dei fertilizzanti.

Infatti il mancato accoglimento della richiesta di proroga obbligherebbe i produttori e gli importatori al ritiro dalla rete distributiva della maggior parte delle merci non ancora etichettate secondo le nuove norme, al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dall'articolo 12 della stessa legge n. 748 del 1984.

Tale ritiro comporterebbe una preoccupante carenza dei concimi sul mercato, proprio nel momento più delicato della loro richiesta per le esigenze delle semine autunnali

Onorevoli senatori, i motivi d'urgenza testè illustrati sollecitano la sensibilità delle assemblee parlamentari ad approvare con rapidità il presente disegno di legge che consta di un articolo unico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il termine di ventiquattro mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi dei fertilizzanti è prorogato al 30 aprile 1987.

2. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.